


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc H VIII
Rag - APbz
il 31-10-2012

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Antonella Minervini)

Giulio Lettica



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

in data 30-10-2012

N. 1929

OGGETTO:

*Servizio di igiene ambientale.
Impegno ulteriore spesa per
adeguamento canone dopo il
quarto anno.*

N. 344 SETTORE VIII

Data 12/10/2012

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil.2012

BIL. 2012	CAP.1783 CAP.1784	IMP. 191/12 IMP. 1783 /12 Liqu. <u>816</u>
FUNZ. 09	SERV. 05	INTER. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladodici, il giorno 12 del mese di Ottobre, nell'ufficio del Settore VIII, il dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Premesso,

che in data 26 marzo 2008 è stato stipulato il contratto d'appalto n.°29788 di repertorio registrato a Ragusa l'11/04/2008 al n.º85 serie 1^a tra l'ATO RAGUSA AMBIENTE e l'impresa ecologica di Busso Sebastiano s.r.l per l'espletamento nel Comune di Ragusa del servizio di igiene ambientale per anni due.

- che a seguito di verbale di consegna del 26/03/2008 la ditta Busso ha iniziato il servizio in data 01.04.08 fino al 31/03/2010;
- che l'appalto di che trattasi comprende anche il servizio di spurgo pozzi neri;
- che il suddetto appalto è stato prorogato di mesi 6 fino al 30/09/2010 giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATO n.º175 del 18/03/2010 e successivo atto aggiuntivo n.º145775 del Repertorio e n.º22293 del fascicolo stipulato presso il Notaio Michele Ottaviano in Ragusa e registrato a Ragusa il 21/04/2010;
- che con Ordinanza Sindacale n.º1260 del 30/09/2010 ai sensi dell'art.191 del D.Lgs 152/2006 confermato dall'art.4 comma 4 della L.R. n.º 9 dell'08/04/2010 si è disposta la continuazione del servizio di igiene ambientale alla ditta Busso per sei mesi fino al 31/03/2011;
- che con Ordinanza Sindacale n.º388 del 30/03/2011 ai sensi dell'art.191 del D.Lgs 152/2006 confermato dall'art.4 comma 4 della L.R. n.º 9 dell'08/04/2010 si è disposta la continuazione del servizio di igiene ambientale alla ditta Busso per sei mesi fino al 30/09/2011 e l'ampliamento della raccolta differenziata porta a porta fino a coprire una popolazione di 30.000 abitanti dal 01/05/2011;
- che successivamente con verbale n.º82 del 05/09/2011 l'ATO del Collegio dei Liquidatori, l'ATO Ragusa Ambiente ha ulteriormente prorogato il servizio di igiene ambientale alla ditta Busso fino al 31/12/2011;
- con Ordinanza Commissariale n.º151 del 14/11/2011 pubblicata sulla GURS n.º49 del 25/11/2011 sono stati prorogati tutti i contratti in essere affidati conformemente alle procedure di legge, tra i quali rientra quello di affidamento alla ditta Busso, per garantire la continuità del servizio fino all'espletamento delle procedure di cui all'art.2 della stessa Ordinanza e cioè fino al nuovo affidamento da parte delle S.R.R.;
- Che con successive Ordinanze Sindacali collegate all'appalto dell'igiene ambientale è stato prorogato anche l'ampliamento della raccolta differenziata porta a porta fino al 31/12/2012
- che con nota n.º67253 del 12/09/2008 il Legale Rappresentante dell'impresa Busso ha chiesto, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06 che l'appalto in oggetto venisse aggiornato a seguito del rinnovo contrattuale sottoscritto in data 05/04/2008 per i lavoratori dell'igiene ambientale;
- che l'ATO Ragusa Ambiente ha autorizzato ogni anno questo comune, all'adeguamento del canone dopo il primo anno nella misura determinata dallo scrivente;

Considerato,

- che con nota prot.33673 del 17/04/2012 il Legale Rappresentante dell'impresa Busso ha chiesto, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06, che l'appalto in oggetto venga ulteriormente aggiornato dopo il 4° anno di servizio a causa degli incrementi dei costi avvenuti tra il 01/04/2011 e il 31/03/2012 e cioè dopo il terzo adeguamento;
- che l'avvocatura comunale, con nota n.º600/80986 del 27/10/2008, ebbe ad esprimersi favorevolmente all'accoglimento della richiesta, almeno dopo il primo anno di espletamento del servizio e precisò, sulla base della giurisprudenza prevalente, "che l'art.115 del Codice dei Contratti detta un regime legale speciale della revisione prezzi, nei contratti pubblici di appalto dei servizi; pertanto in applicazione del principio "*ex specialis derogat generali*" la medesima disposizione deve giudicarsi prevalente su quella generale di diritto comune di cui all'art. 1664 C.C., che limita la revisione al caso di superamento dell'incremento dei prezzi del 10%;
- che con successivo parere n.º52266/414 Avv del 08/06/2010 l'avvocatura comunale, con il contratto in regime di proroga, nella considerazione che è tutt'ora vigente l'art.115 del codice dei contratti (D.Lgs.163/06), ebbe ad esprimersi favorevolmente alla richiesta di proroga dal 3° anno di vigenza del servizio alla medesima impresa.
- che pertanto sulla base dei suddetti pareri si è ritenuto che anche dall'inizio del 5° anno di vigenza del contratto e quindi dal 01/04/2012, occorre l'adeguamento del canone dovuto, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06;
- che tale adeguamento deve essere determinato operando sulla base di una istruttoria condotta dallo scrivente, in qualità di responsabile dell'acquisizione del servizio, sulla base dei dati di cui all'art.7 comma 4 lettera c) e comma 5 del suddetto Decreto;
- che i costi standardizzati di cui all'art.7 del D.Lgs 163/06 relativi alla tipologia del servizio di che trattasi non sono stati ancora determinati dalla Sezione Regionale dell'Osservatorio;
- che pertanto, dovendo comunque procedere alla determinazione dell'adeguamento del prezzo, considerato che il comma 5bis dell'art.7 del D.Lgs. 163/06 prevede che, comunque, nella determinazione dei costi standardizzati si deve tenere conto del costo del lavoro, così come determinato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e riportato nelle apposite tabelle pubblicate nella G.U.R.I., si è ritenuto, in assenza dei costi standardizzati, valutare l'entità dell'adeguamento prendendo a riferimento:

- per quanto riguarda il costo del personale, l'incremento dello stesso viene determinato confrontando le tabelle ministeriali dalle quali però risulta che nel periodo precedente il 01/04/2012 fino al 31/03/2011 non si è avuto alcun incremento del costo del lavoro;
 - per quanto riguarda i mezzi e le attrezzature, la variazione percentuale e rivalutazione monetaria degli indici dei prezzi al consumo, determinato dall'ISTAT, nel periodo Marzo 2011 – Marzo 2012, che è pari all'3,20%;
 - che il risultato di tale calcolo è riportato nelle tabelle allegate dal quale si evince che l'incremento percentuale da applicare al canone mensile dovuto all'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. è pari al 0,45% circa, per un aumento dello stesso di € 3.284,71 IVA compresa;
 - che anche tale incremento del canone rimane a totale carico di questo Comune;
- Accertato** che con nota n.° 3274 del 10/10/2012 protocollata il 11/10/2012 al n.° 87028, il Presidente del Collegio dei Liquidatori ha comunicato il suo Nulla Osta in merito all'adeguamento del canone dopo il quarto anno di servizio nella misura determinata dallo scrivente;
- Evidenziato** che il canone mensile oggetto di aggiornamento è quello al 31/03/2012 dovuto all'impresa Busso per effetto dell'adeguamento contrattuale dopo il terzo anno autorizzato dall'ATO con verbale n.º 92 del 19/12/2011 del Collegio dei liquidatori e pari a € 664.431,67 oltre IVA 10%;
- Viste** le disponibilità attuali del bilancio, è possibile impegnare le ulteriori seguenti somme da corrispondere alla Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. nell'anno 2012 pari a € 29.562,39 relativi all'adeguamento del canone per mesi 9 dal 01/04/2012 al 31/12/2012;

pertanto, ritiene necessario procedere all'adozione di apposito atto per impegnare la ulteriore somma suddetta da rimborsare alla Ditta Busso a titolo di adeguamento del canone mensile ai sensi dell'art.115 della legge 163/06 dal 01/04/2011 alla data di conclusione del servizio;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

1. Riconoscere dal 01/04/2012 un incremento mensile, a titolo di adeguamento contrattuale dei prezzi ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06, pari a € 3.284,71 IVA compresa per cui il canone mensile dalla suddetta data è di € 667.417,77 oltre IVA 10% per complessivi € 734.159,55 fino alla cessazione del servizio;
2. Approvare l'ulteriore spesa complessiva di € 29.562,39, IVA compresa, da corrispondere alla Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. per conto dell'ATO Ragusa Ambiente, per riconoscere l'adeguamento contrattuale dei prezzi pari a un incremento mensile del canone di € 3.284,71 IVA compresa per il periodo che va dal 01/04/2012 fino al 31/12/2012;
3. Prelevare la spesa complessiva di € 29.562,39, IVA compresa,
 - in quanto a € 11.718,45 dal cap. 1783, Funz.09, Serv.05, Interv.03, imp.191/12, Liqu. 814 /12 di cui alla D.D. n.º 2509/11
 - in quanto a € 17.843,94 dal cap. 1784 Funz.09, Serv.05, interv. 03, imp. 1283 /12 Bil.2012;



Parti Integranti


- conteggio economico adeguamento canone mensile dall'inizio 5° anno;
- copia nota n.º 33673 del 17/04/2012 della ditta Busso;
- copia pareri dell'avvocatura comunale;
- copia nota n. 3274 del 10/10/2012 prot. n. 87028 del 11/10/2012;

Da trasmettersi d'ufficio, oltre al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti Settori/uffici: Settore III.

[Signature]
Il Dirigente del II Settore
Ragusa, il

Visto:
Il Segretario Generale

IL COMMISSIONARIO STRAORDINARIO



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art..151 4° comma del TUEL.

Ragusa 25-10-2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

**Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna,
all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione
dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.**

Ragusa 07 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 NOV. 2012 al 14 NOV. 2012

Ragusa 15 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE

CONTEGGIO ECONOMICO ADEGUAMENTO CANONE MENSILE DAL 4° ANNO

Livello	VALUTAZIONE INCREMENTO DEL COSTO DEL LAVORO PER ADEGUAMENTO PREZZI					
	Numero di unità	Retr. Base 01/04/11	Retr. Base 01/04/12	Tot. Marzo 2011	Tot. Marzo 2012	Incrim. Costo del lavoro
2A	78,74	€ 19.658,28	€ 19.658,28	€ 1.547.951,94	€ 1.547.951,94	0,00%
2A	1,18	€ 19.658,28	€ 19.658,28	€ 23.098,48	€ 23.098,48	0,00%
3A	21,60	€ 20.702,28	€ 20.702,28	€ 447.252,06	€ 447.252,06	0,00%
3A	2,00	€ 20.702,28	€ 20.702,28	€ 41.404,56	€ 41.404,56	0,00%
3A	21,09	€ 20.702,28	€ 20.702,28	€ 436.569,68	€ 436.569,68	0,00%
4A	6,78	€ 22.055,16	€ 22.055,16	€ 149.556,04	€ 149.556,04	0,00%
5A	7,00	€ 24.079,68	€ 24.079,68	€ 168.557,76	€ 168.557,76	0,00%
6A	1,00	€ 26.554,56	€ 26.554,56	€ 26.554,56	€ 26.554,56	0,00%
7A	4,00	€ 29.350,92	€ 29.350,92	€ 117.403,68	€ 117.403,68	0,00%
Direttore	1,00	€ 29.350,92	€ 29.350,92	€ 58.701,84	€ 58.701,84	0,00%
		€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	0,00%
				€ 3.074.050,60	€ 3.074.050,60	0,00%

Indice di aggiornamento istat tra Marzo 2011 e Marzo 2012
3,20%

Costo del personale	€ 6.455.556,36	0,00%	€ 6.455.556,36
Automezzi	€ 909.262,16	3,20%	€ 938.358,55
Attrezzature	€ 145.522,15	3,20%	€ 150.178,86
Totale	€ 7.510.340,68	€ 7.544.093,78	
Adeguamento percentuale		0,45%	

Canone mensile attuale al netto dell'IVA e dell'indennità prodromiche

€ 664.431,67

Canone mensile aggiornato compreso indennità prodromiche al netto IVA	€ 667.417,77
Incremento canone mensile per adeguamento iva compresa	€ 3.284,71
Costo del servizio anno 2012 IVA compresa al netto di incremento per raccolta differenziata porta a porta	€ 8.800.060,43
Incremento per l'anno 2012 IVA compresa al netto dell'incremento per raccolta differenziata porta a porta	€ 29.562,39

*Il DIRIGENTE
(Ing. Giulio Letticci)*

1 facato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1929 del 30/10/2012

Impresa Ecologica
BUSSO
SEBASTIANO S.R.L.



Metodologia ISO 9001
RINA
ISO 9001 2000
Certified Quality and Environment

CITTÀ DI RAGUSA
San Vito

17 APR 2012

PHOT. N. 33623
L. L. Giarratana - G. Fasano

n° 1 facciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1929 del 30/10/2012

SPETTACOLI
COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X
C.A. ING. LETTICA
C.A. ING. PLUCIUNO

Oggetto: richiesta adeguamento canone.

Con la presente la scrivente impresa, appaltatrice del Servizio di Igiene Ambientale di codesto Spettacolo Comune, giusto contratto n. 29788 di repertorio del 26.03.2008 e successivi atti di proroga

Chiede

ai sensi dell'art. 115 (adeguamento dei prezzi) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l'aggiornamento del canone mensile a seguito effettivo e dimostrabile incremento del servizio di cui sopra.

In attesa di Va. sollecito riscontro l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Giarratana, il 16.06.2012



L'IMPRESA
IMPRESA ECOLOGICA
BUSSO SEBASTIANO S.R.L.
Via Vito D'Alessandro 17, 9101
Tel. o Fax 0932 977266 - Cell. 335 7401830 - 335 7401831 - 335 7401832 - e-mail: bussos@simail.it
P.IVA 01080090287



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n° 4 faccia to

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1929 del 30/10/2012

SETTORE VI
Avvocatura

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - Fax 0932 676647 -
E-mail a.frediani@comune.ragusa.it

n. 600/80986

Ragusa

27-X-2008

AL DIRIGENTE SETTORE X

Ing. Giulio Lettice

Oggetto: Richiesta parere su revisione prezzi servizio igiene ambientale

Con lettera 2120 del 7 ottobre 2008 il Dirigente del settore X, dopo aver premesso che con nota n. 67253 del 12/9/2008 la impresa concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ha chiesto ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 163/2006 l'aggiornamento del corrispettivo di appalto a seguito del rinnovo del contratto di lavoro categoria, evidenzia che l'art. 9 del capitolo di appalto prevede "l'invariabilità del canone relativo al servizio anche in riferimento agli eventuali aumenti previsti dal C.C.N.L" e ritiene che la richiesta non possa essere accolta.

Già non di meno richiede parere legale con la seguente locuzione "Questo Ufficio ritiene però opportuno richiedere alla S.V. Un parere in merito alla legittimità della richiesta formulata dalla ditta Busso anche alla luce del D. legvo 163/06 e sull'eventuale obbligo del rimborso da parte di questa Amministrazione alla suddetta ditta".

Alla richiesta di parere sono allegati i seguenti documenti : copia della richiesta impresa Busso ; copia di contratto 29788 di rep del 26/3/2008 ; copia stralcio C.S.A art 9 ; copia stralcio contratto di servizio tra ATO e Comune di Ragusa art. B.

La opinione del dirigente di codesto ufficio non può essere condivisa.

La norma contenuta nell'art. 115 del codice dei contratti la cui applicazione è rivendicata dall'appaltatore dispone testualmente : " Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica . . ."

Detta norma costituisce la riproposizione dell'art. 6 comma 4 della legge 537/1993 a cui la giurisprudenza ha riconosciuto la natura di norma imperativa per consentire il mantenimento dell'originario sinallagma , destinata a prevalere su eventuali clausole negoziali difformi e ad integrare il contenuto pattizio ai sensi dell'art. 1339 cc ,con la conseguenza della sostituzione automatica delle eventuali difformi volontà contrattuali .

A tal proposito Cons Stato V n. 2712 del 20/5/ 2002 ha osservato che "la natura cogente ed inderogabile della disposizione, resa manifesta dal suo stesso profilo formale, risponde, infatti, a finalità di interesse pubblico che trascendono gli interessi delle parti, in quanto ispirate, da un lato, alla esigenza di contenimento della spesa pubblica, prefigurando a tal fine (nei successivi commi) precisi criteri per operare le rivalutazioni economiche nei contratti ad esecuzione differita o continuata, dall'altro, alla opportunità di mantenere inalterati, in tali tipi di contratto, le forniture e i servizi secondo gli standard di qualità stabiliti in sede di aggiudicazione della gara, obiettivo che altrimenti risulterebbe problematico data la continua variazione dei prezzi".

Per conseguenza la giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente ritenuto che l'art. 6 della legge n. 537 del 1993, come modificata dall'art. 44 della l. 724 del 1994, era norma che ha dettato una disciplina speciale in materia di revisione prezzi, avente natura imperativa , idonea ad imporsi nelle pattuizioni intervenute tra le parti modificando ed integrando la volontà contrastante con la stessa. (Cons Stato V n. 3373 del 16/6/2003 ; Cons Stato n. 4259 del 7/10/2003 ; TAR Sardegna sez. I n. 1571 del 28/7/2008 ex pluribus) . Ne consegue che le clausole difformi contenute nei contratti sono nulle per contrasto con norma imperativa. La nullità evidentemente non investe l'intero contratto in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur di cui all'art. 1419 c.c.. ma colpisce la clausola contrastante con la norma considerata, nella specie l'art. 9 del capitolato speciale.

E' irrilevante poi, ai fini dell'inerzione automatica nel rapporto de quo della clausola revisionale portata dall'art. 115 del codice dei contratti la circostanza che la detta clausola non abbia un contenuto determinato ma soltanto determinabile . (Cons Stato V. n. 2461 del 2002).

E' , infatti, manifesto che la norma in esame mentre afferma l'obbligo della revisione periodica detta anche il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del criterio demandando al dirigente lo svolgimento della istruttoria su parametri determinati.

Sul carattere tassativo dell'obbligo di procedere alla revisione si è pronunciata recentemente , in vigenza dell'art. 115 del D.Lgs 163/2007 anche la Corte dei Conti sezione Marche con parere n. 2 del 9 gennaio 2008 che ha parlato di interrogabilità della norma e della sua applicazione " a partire almeno dal secondo anno di esecuzione del contratto".

Tale decorrenza ,però, è controversa in quanto la giurisprudenza elaborata in vigenza dell'art. 4 della legge 537/1993 che stabiliva dei criteri di calcolo parzialmente diversi ,in base al meccanismo di determinazione ivi previsto , riguardante l'applicazione dei prezzi di mercato valutati al 30 giugno ed al trentuno dicembre di ogni anno ha ritenuto che la revisione possa concretamente operare solo per quei contratti la cui effettiviturata non sia inferiore a mesi sei.

Le norme di determinazione della revisione son il riferimento ai criteri di cui all'art. 7 comma 4 ,lett.c e comma 5 del decreto legislativo 163/2007 , sono da ritenere norme speciali rispetto all'art. 1664 cc che limita la revisione al caso di superamento dell'incremento dei prezzi del 10%; pertanto l'art. 115 del codice dei contratti detta un regime legale speciale della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di appalto di servizi ; pertanto n applicazione del principio "lex specialis derogat generali " la medesima disposizione deve giudicarsi

prevéente su quella generale di diritto comune di cui all'art. 1664 cc (Cons.
Stato 1. 916 del 19/2/2003 ; TAR Catania 22/6/2007 n. 1092 ; Cons Stato V n.
4679 del 6/9/2007).

IL DIRIGENTE AVVOCATO
av.v Angelo Frediani



A handwritten signature of the attorney, Angelo Frediani, is located in the bottom right corner of the document.



M° I feci et
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1929 del 30/10/2012

Pluridiviso
10/6/2010
ffl

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI
Avvocatura

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - Fax 0932 676647 - E-mail
a.frediani@comune.ragusa.it

n. 52266/414 Avv.

Ragusa 8.6.2010

AL DIRIGENTE DEL SETTORE X
S E D E

Oggetto: Richiesta adeguamento canone impresa Busso

In relazione alla richiesta prot. 46890 del 18/5/2010 si fa presente che è tuttora vigente l'art. 115 del codice dei contratti che ha carattere di norma imperativa ed integra ex lege il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1339 cc.

Ovvigamente Ella dovrà verificare se sussistono i presupposti per l'incremento dei costi secondo i criteri delineati dall'art. 7 del Decreto legislativo 163/2006.

Si ribadisce, peraltro, che le proroghe dei contratti possono essere consentite soltanto per brevi periodi al fine di avviare le procedure per i nuovi contratti e che non è possibile il rinnovo.

IL DIRIGENTE AVVOCATO
Avv. Angelo Frediani

n° 1 Sociale
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1929 del 30/10/2012

Sett. VIII
11.10.2012
8



RAGUSA
Migliora l'Ambiente

ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.

IN LIQUIDAZIONE

Sede Operativa: Zona Industriale - Centro Direzionale AST
Edificio Uffici 5^o piano - 97100 RAGUSA
Tel. 0932/666519 - Fax 0932/666516- 0932/1733043
Cap. Sociale € 100.000,00 - P.I. - C.F. 01221700881
e-mail atorg1@virgilio.it

Risposta a nota n.66169
del 30.07.2012

Prot. n. 371

Ragusa
CITTÀ DI RAGUSA

11 OTT 2012

PROT. N. 82028

CAT. LA CLAS. FAB

Ragusa, 10 O... 2012

Al Dirigente del settore VIII
Ing. Giulio Lettice
Comune di
97100 Ragusa

Oggetto: Servizio di igiene ambientale nel Comune di Ragusa. Adeguamento del canone
dopo il 4^o anno.

Si riscontra la nota a margine segnata per comunicare di condividere le conclusioni
dell'avvocatura del Comune in merito alla corretta applicazione dell'art. 115 del codice dei
contratti, per cui nulla ostia da parte di questa società d'ambito in merito al pagamento di
quanto dovuto all'impresa ecologica Busso s.r.l. a titolo di adeguamento del canone
contrattuale, nell'importo calcolato da questo Comune.

Distinti saluti.

p. Il Collegio dei Liquidatori
Il Presidente
Dott. Giancarlo Migliorisi

G. Migliorisi